



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 22/01/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Comune di Mesagne.

Premesso che

Il TAR di Lecce, con sentenza n. 563/2014 ha disposto l'annullamento del provvedimento dirigenziale n. 35 del 03/07/2013 con il quale è stato espresso parere negativo in merito al giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Masseria La Cattiva" da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR) di potenza pari a 18 MW, con obbligo della Provincia a dare esecuzione alla predetta sentenza;

con nota prot. n. 30814 del 19/05/2014 questo Servizio comunicava il riavvio del procedimento finalizzato all'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale per l'impianto di cui in oggetto e convocava per il giorno 05 giugno 2014 la Conferenza di Servizi Istruttoria per la valutazione d'impatto ambientale dell'impianto in questione,

con nota del 01/07/2014 la società proponente, in relazione alla Conferenza di Servizi del 05/06/2014, precisava che gli ambiti delle attività effettuabili erano esclusivamente quelli delineati dalla sentenza n. 563/2014 del TAR e, pertanto, contestava ogni attività funzionale alla rieffettuazione di nuovo ed integrale procedimento; inoltre presentava osservazioni in ordine alle posizioni assunte dagli Enti interessati e dal Servizio proponente ed in particolare in riferimento: alla richiesta integrazioni in attuazione della DGR 581/2014, all'aderenza della documentazione presentata alla DGR 2122/2012, al parere rilasciato da ARPA, alla disponibilità delle aree; la società proponente quindi invitava questo Servizio a convocare la Conferenza di Servizi decisoria;

la Conferenza di Servizi istruttoria del 05/06/2014, come si rileva dal verbale trasmesso con nota protocollo n. 40419 del 02/07/2014, ha deciso di sollecitare gli Enti interessati al rilascio del parere definitivo e di assegnare al proponente 30 giorni per l'integrazione del progetto in questione sia in riferimento alla D.G.R. n. 581 del 02/04/2014, che in relazione agli elementi dell'istruttoria espletata dall'Ufficio precedente e alle note/pareri espressi dagli Enti interessati,

con nota prot. n. 44881 del 24/07/2014 questo Servizio convocava per il giorno 23/09/2014 la Conferenza di Servizi decisoria per la Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto in questione e con successiva nota, prot. n. 54813 del 18/09/2014, la Conferenza veniva rinviata al 21/10/2014;

in data 21/10/2014 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 64023 del 30/10/2014;;

con nota prot. n. 70703 del 28/11/2014 questo Servizio, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., dava comunicazione dei motivi che ostano al positivo accoglimento dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui in oggetto;

con nota del 05/12/2014 la società proponente trasmetteva le proprie controdeduzioni al suddetto

preavviso di rigetto;

dalla documentazione complessivamente trasmessa dal proponente si desume quanto segue:

- il progetto in questione prevede l'installazione di n. 4 aerogeneratori GAMESA G136-4.5 MW con altezza del mozzo pari a 120 m e diametro del rotore pari a 136m, con altezza totale massima pari a 188 m, ognuno della potenza di 4.5 MW, per una potenza complessiva di 18 MW;
- si prevede altresì l'installazione della rete di cavidotti interrati per il convogliamento dell'energia in MT, di una cabina di raccolta e di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV;
- il proponente intende avvalersi delle procedure di esproprio e non è stato prodotto alcun documento dimostrativo della disponibilità delle aree d'interesse né in toto né in parte.

Rilevato che, come desumibile dalla cartografia del PPTR adottato con DGR 1435/2013, già nell'intorno di circa 3 Km dal parco eolico in questione, e pertanto ad una distanza alquanto ridotta rispetto alla distanza reale entro la quale il parco eolico è visibile, si riscontra la presenza:

- di un'area classificata quale bosco,
- 10 aree classificate quali prati e pascoli naturali,
- 4 formazioni arbustive in evoluzione naturale,
- 2 zone di interesse archeologico denominate Malvindi-Campofreddo e Muro Maurizio,
- 2 siti interessati da beni storico culturali denominati JAZZO SFERRACAVALLI e MASSERIA LA GRANDIZIA,
- 1 corso d'acqua facente parte del Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.,
- 2 strade a valenza paesaggistica: SP74 e SP 69.

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione gli Enti di seguito indicati così si sono espressi in merito al progetto in questione:

ARPA Puglia: con nota prot. n. 57414 del 21/10/2014, ha espresso una valutazione complessiva negativa alla realizzazione dell'impianto in questione tenendo conto anche della presenza nell'intorno dell'impianto di un ulteriore impianto autorizzato nel Comune di Torre Santa Susanna. A riguardo la società proponente ha rappresentato che con Determinazione n. 17 del 04/03/2014, pubblicata sul BURP n. 36 13/03/2014, il Servizio Energie Rinnovabili della Regione Puglia ha rilasciato la declaratoria di decadenza delle Autorizzazioni uniche relative agli impianti in questione e pertanto tali ulteriori impianti non sono valutabili ai fini degli impatti cumulativi;

Comune di Brindisi: con nota del 21/10/2014 ha confermato il parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 41896 del 16/07/2012,

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici: con nota prot. n. 10867 del 21/10/2014 comunicava che non erano pervenute le istruttorie delle Soprintendenze competenti; comunicava inoltre che la Soprintendenza ai Beni Archeologici con nota prot. n. 11361 del 17/09/2014, aveva avanzato richiesta di documentazione integrativa come da precedente nota prot. n. 6964 del 04/06/2014; su tale questione la Conferenza di Servizi decisoria del 21/10/2014 ha deciso di sollecitare la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, la Soprintendenza ai Beni Archeologici e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia ad esprimere il proprio parere entro sette giorni dal ricevimento della presente, decorso tale periodo di procedere alla conclusione del procedimento in questione sulla base degli elementi agli atti; a riguardo si riporta che a tutt'oggi non è pervenuto alcun parere da parte delle Soprintendenze in questione;

il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia: con nota prot. n. 11389 del 22/09/2014 riteneva di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/p alla realizzazione dell'impianto eolico proposto in quanto lo stesso non ... compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito. Gli elementi che il Servizio Regionale ha posto a base di tale decisione sono di seguito riportati nei loro elementi essenziali:

- L'impianto ... si inserisce in un territorio rurale aperto costituito da appezzamenti coltivati ad ulivo e

vite, intervallati da seminativi orticoli, caratterizzati dalla presenza di numerose segnalazioni archeologiche, di importanti testimonianze della stratificazione insediativa, come le innumerevoli antiche masserie, jazzi e segni antropici di elevato valore storico- culturale (.....);

- L'impianto proposto risulta ad una distanza di 2.8 chilometri, ed altamente visibile, da un'area sottoposta a vincolo paesaggistico dal D.Lgs 42/2004 art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" ... istituito con Decreto del 01.08.1985 ("La zona Le Torri del comune di Torre S. Susanna è di notevole interesse perché presenta una natura carsica caratterizzata dal fenomeno delle "risorgive", acque che riemergono dal suolo attraverso fenditure calcaree dopo un lungo percorso sotterraneo"), risultando, considerata la mole delle torri, 188 metri, estranei al contesto;

- Inoltre l'impianto proposto è localizzato in un'area caratterizzata da diversi beni sottoposti a vincolo paesaggistico come aree tutelate ex lege D.Lgs 42/2004 art. 142... zone di interesse archeologico fra cui in particolare Muro Maurizio e Malvindi-Campofreddo;

- La realizzazione degli aerogeneratori in progetto introdurrebbe nelle prospettive e nelle visuali panoramiche percepibili a quanti percorrono in entrambi i sensi di marcia le strade SS605, SP51 e SP74 caratterizzate da un alto valore percettivo e individuate come strade paesaggistiche dal ...PPTR, introducendo ... alterazioni significative dei valori paesaggistici presenti, con l'inserimento di elementi estranei al contesto (aerogeneratori di altezza pari a 188 metri.)

il Comune di Mesagne: evidenzia che, in relazione ai pareri espressi dagli altri Enti, il problema dell'impatto paesaggistico sull'area permane e pertanto valuta nel complesso i vincoli di natura urbanistica esistenti ed i vincoli di natura paesaggistica (non in ultimo quelli del PPTR in ordine alle strade di valenza paesaggistica) si esprime parere non favorevole dal punto di vista dell'impatto ambientale;

l'Autorità di Bacino della Regione Puglia: con nota protocollo n. 9141 del 03/07/2014, riteneva, per quanto di propria competenza di poter rilasciare parere favorevole subordinando la realizzazione degli interventi in questione a specifiche prescrizioni;

in ordine all'intervento in questione e relativi impatti ambientali il Presidente della Conferenza richiamava le risultanze istruttorie riportate nel verbale della Conferenza di Servizi del 05/06/2014 e, anche a seguito delle integrazioni/osservazioni presentate dalla società, faceva presente che non erano stati superati i motivi ostativi per un positivo accoglimento dell'istanza in questione anche in relazione agli elementi di criticità di cui alle motivazioni della sentenza n. 563/2014;

la Conferenza di Servizi nella seduta del 21/10/2014, sulla base del parere e delle posizioni assunte dagli enti interessati, ha quindi deciso di:

- poter considerare conclusi i lavori della Conferenza di Servizi per la Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Castel Favorito" da realizzarsi nel Comune di Mesagne, località "Castel Favorito", della potenza di 9,00 MW

- di sollecitare la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, la Soprintendenza ai Beni Archeologici e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia ad esprimere il proprio parere entro sette giorni dal ricevimento della presente, decorso tale periodo si procederà alla conclusione del procedimento in questione sulla base degli elementi agli atti,

- di demandare all'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi l'adozione del provvedimento motivato di conclusione del procedimento sulla base delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in essa in attuazione del comma 6 bis dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Considerati gli impatti ambientali come di seguito specificati:

Impatto visivo e paesaggistico

Il parco eolico in questione ricade in un contesto agrario, tipico della campagna brindisina, caratterizzato da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggianti, la cui variabilità paesaggistica deriva

dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria.

Nell'intorno vi è inoltre la presenza di due città di connotazione storiche, come riconoscibili dalla presenza dei castelli, dalle cupole delle chiese e dai beni tutelati, oltre che zone archeologiche, antichi insediamenti e un sistema diffuso e rado di masserie, di cui parte ricadono nelle immediate vicinanze del parco in questione; tali elementi di elevato valore storico-culturale sono testimonianza della peculiarità del paesaggio nel quale il proponente intende collocare l'intervento proposto; a titolo esemplificativo si riporta che nell'intorno di già solo circa 3 Km dal parco eolico, e pertanto ad una distanza a cui è ragionevole pensare che il parco eolico in questione risulti alquanto visibile, vi è la presenza di insediamenti di interesse storico culturale oltre che di insediamenti su cui ricade un vincolo archeologico. È ragionevole considerare quindi che il parco eolico si colloca in un ambito territoriale di diffusa impronta storico-culturale per la presenza dei suindicati insediamenti masserizi oltre che aree con vincolo archeologico limitrofi (immediate vicinanze e a breve distanza) per i quali la realizzazione del progetto in questione comporterebbe un significativo impatto visivo minacciando inevitabilmente la conservazione della originalità dei luoghi.

Inoltre, data l'orografia dei luoghi, per quanto distante circa 5 Km dal centro abitato di Mesagne e di 7 Km dal centro comunale di Torre Santa Susanna, il parco eolico in questione risulterebbe alquanto visibile dai suddetti comuni e, pertanto, interferirebbe in maniera significativa con il contesto visuale dei centri storici degli stessi.

In aggiunta a ciò si rileva che data la prossimità alle strade a valenza paesaggistica SP69, Sp 74 e SS605 il parco eolico in questione modificherebbe di fatto la valenza che tali strade hanno in ordine al poter cogliere, nel percorrere le stesse, la diversità, la peculiarità e la complessità dei paesaggi dell'ambito introducendo delle alterazioni significative dei valori paesaggistici presenti in ragione della presenza di elementi di disturbo estranei al contesto (aerogeneratori di altezza pari a 180 metri circa).

In ordine alla mitigazione degli impatti sul paesaggio il proponente ritiene che la scelta di colori neutri e materiali con finitura sfumata per le turbine consente un inserimento paesaggistico poco invasivo. Tuttavia si rileva che di contro tale misura di mitigazione può solo minimamente limitare ed in maniera alquanto poco significativa un rilevante e grave impatto per il paesaggio in questione.

In considerazione di tutto quanto sopra riportato il progetto comporta un impatto visivo e paesaggistico significativo per il territorio in ordine ai valori paesaggistici e storico-identitari sia del contesto rurale-agronomico sia dei centri storici dei comuni limitrofi.

#### Impatto su avifauna

Nello Studio d'impatto ambientale il proponente ha delineato il contesto, con riferimento all'avifauna stanziale e migratoria, nel quale il progetto ricade. Il sito progettuale infatti presenta delle caratteristiche ambientali tali da favorire la presenza di diverse specie di uccelli stanziali e migratori oltre che da specie esclusivamente svernanti e nidificanti tra cui diversi rapaci diurni come il falco di palude (*Circus aeruginosus*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), l'albanella pallida (*Circus macrourus*), l'albanella minore (*Circus pygargus*), il grillaio (*Falco naumanni*), il falco cuculo (*Falco vespertinus*), il lodolaio (*Falco subbuteo*) mentre tra i rapaci notturni l'elenco potrebbe annoverare la civetta (*Athene noctua*) ed il gufo comune (*Asio otus*). A queste specie si potrebbero aggiungere l'upupa (*Upupa epops*), anch'essa nidificante nelle cavità naturali degli alberi, in particolare di olivi secolari, o in quelle artificiali quali masserie e fabbricati in abbandono, oltre che neimuretti a secco, la calandrella (*Calandrella brachydactyla*), alaudide migratore che nidifica a terra, negli spazi aperti naturali preferibilmente con roccia affiorante, e negli incolti, nei seminativi e nelle piantagioni di orticole, il calandro (*Anthus campestris*) che utilizza spazi aperti in migrazione, l'averla capirossa (*Lanius senator*) e l'averla cenerina (*Lanius minor*). Queste due ultime specie rivestono un notevole interesse conservazionistico in quanto le loro popolazioni in Europa sono in drastico calo. Inoltre l'area in questione è idonea ad ospitare anche i Chiroterti i quali sono di estremo interesse conservazionistico in quanto le loro popolazioni sono in

declino e fortemente minacciate al livello europeo, anche a causa di fattori di disturbo antropico quali collisione diretta con impianti eolici e inquinamento acustico oltre che impatti indiretti quali frammentazione e perdita di habitat; per questi motivi i Chirotteri sono inseriti negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e tutelati in maniera rigorosa su tutto il territorio nazionale.

Alla luce di tutto quanto sopra delineato questo Servizio ritiene che l'introduzione del parco eolico in questione in un'area nella quale è favorita la presenza di avifauna, comprese specie di interesse conservazionistico, avrebbe un impatto negativo sia diretto che indiretto sull'avifauna stanziale e migratoria.

#### Impatti da incidente

Per quanto attiene al calcolo della gittata massima questo Servizio ritiene di dover prendere in considerazione l'ipotesi, in quanto possibile, del distacco di frammenti di pala delle dimensioni pari a 2-10 metri.

Pur volendo sorvolare sulla propensione a minimalizzare da parte del proponente, come dimostrata dal fatto che, pur consapevole della possibilità di rottura in frammenti delle pale, ha ritenuto di impostare un intero SIA escludendo tale possibilità, questo Servizio ritiene che i dati forniti dal proponente in ordine alla gittata appaiono possono rappresentare una sottostima non poco significativa rispetto ai dati reali anche in considerazione del fatto che, in caso di malfunzionamento dei sistemi di frenata e di blocco, il rotore potrebbe girare a velocità maggiori rispetto a quella presa in esame dal proponente.

Si è ritenuto di dover far riferimento ai dati derivanti dalle casistiche di incidenti realmente avvenuti. A tal fine è stato preso in considerazione il rapporto fornito dal Caithness Wind Farm Information Forum (Cwif; [www.caithnesswindfarms.co.uk](http://www.caithnesswindfarms.co.uk)), documento citato dall'INAIL oltre che dalla stessa European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA); in tale rapporto si legge più volte che a seguito di rottura di frammenti di pala di aerogeneratori di potenza superiore a 500 kW, gli stessi abbiano raggiunto distanze considerevoli anche maggiori rispetto a quelle fornite dal proponente. L'analisi di tali dati non può prescindere dal considerare che solo negli ultimi anni si è avuta una crescita esponenziale dei parchi eolici installati e pertanto è ragionevole pensare che tali rapporti nei prossimi anni vedranno un significativo incremento del numero di incidenti.

Per dovizia di dettagli si riportano in via meramente esemplificativa alcuni dati riportati nel suddetto rapporto:

- a seguito di rottura di un aerogeneratore di potenza pari ad 1MW frammenti di pala sono stati riscontrati ad oltre 300 metri;
- a seguito della rottura di un aerogeneratore di potenza pari a 600 kW della Gamesa eolica, modello G-47, stante alla stampa locale i frammenti hanno raggiunto i 1000 metri di distanza;
- frammenti di pala di un aerogeneratore di potenza pari a 750 kW sono stati trovati in un raggio di 400 metri dalla pala.

Questo Servizio, sulla base di tutto quanto sopra premesso, ritiene possibile che a seguito di rotture accidentali degli aerogeneratori (frammenti di pala, rottura del rotore, rottura dei sistemi frenanti con conseguente incremento della velocità di rotazione etc.) i frammenti derivanti possano raggiungere le diverse strutture presenti nell'intorno dell'impianto con particolare quelle che si trovano ad una distanza pari o inferiore a circa 700 metri tra cui in via meramente esemplificativa si riportano le strutture denominate Masseria La Cattiva, Masseria Torre Mozza e il fabbricato presente sul foglio 106 p.lla n. 188.

#### Criticità del sistema elettrico

Come fatto presente in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 05/06/2014, con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha analizzato diverse criticità relative al sistema di produzione di energia da fonti rinnovabili; si segnala che la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata per gli impianti fotovoltaici ed eolici; tra gli elementi di criticità si segnala che le

infrastrutture di rete attualmente non sono adeguate per poter dispacciare l'energia prodotta dagli impianti FER; in sede di detta Conferenza questo Servizio chiedeva al proponente di trasmettere idonea documentazione nella quale desse puntuale riscontro alle criticità che la Giunta Regionale ha rilevato con la suddetta Deliberazione n. 581 del 02/04/2014; si rileva a riguardo che dalla documentazione trasmessa non è possibile evincere se la rete elettrica relativa all'impianto in questione sarà o meno adeguata per poter dispacciare l'energia prodotta.

Considerato altresì che in ordine alle controdeduzioni trasmesse dal proponente il 05/12/2014:

#### Osservazioni di carattere generale

- Il proponente lamenta il fatto che la Provincia di Brindisi non ha menzionato il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Archeologici; a riguardo si precisa che successivamente al parere prot. n. 2245 del 18/02/2013, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici sono pervenute richieste di documentazione integrativa. Si precisa che questo Servizio a tutt'oggi non ha ricevuto il parere definitivo della Soprintendenza ai Beni Archeologici; si precisa inoltre che questo Servizio non ha provveduto ad archiviare il procedimento per mancato riscontro alla richiesta di integrazione solo in ragione della singolarità del procedimento di riesame. Nel merito si precisa che questo Servizio ha rilevato che il parco eolico non intercetta direttamente alcun bene sottoposto a vincolo archeologico;
- Il proponente lamenta il fatto che non è tenuta a dimostrare la disponibilità delle aree d'interesse in quanto ha richiesto l'apposizione del vincolo preordinato di esproprio; a riguardo si precisa che questo Servizio nel presente atto si è limitato a precisare che il proponente intende avvalersi delle procedure di esproprio; tale precisazione è doverosa ai soli fini di un corretto inquadramento oggettivo e generale dell'intervento in questione; si rappresenta a riguardo che questo Servizio riteneva necessaria la comunicazione di avvio della procedura di VIA nei confronti dei proprietari interessati dall'esproprio dei terreni non potendo assolvere a tale funzione, la pubblicazione sul sito internet della Provincia;

#### Osservazioni relative all'impatto visivo e paesaggistico

- Il proponente in sintesi ritiene che, alla luce del fatto che il parco eolico non interessa aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di fatto possa considerarsi soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale. E' bene precisare a riguardo che il DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e il Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n.24, che il proponente cita a sostegno della sua singolare ipotesi, riguardano entrambi il procedimento di Autorizzazione Unica e non la Valutazione d'Impatto Ambientale; si precisa a riguardo che se il legislatore avesse voluto limitare l'analisi della compatibilità ambientale di un progetto di impianto eolico alla mera valutazione del ricadere o meno in area non idonea avrebbe escluso tale tipo di progetto dal campo di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale, in quanto tale mera analisi si sarebbe potuta effettuare in sede di Autorizzazione Unica; di contro il legislatore ha inteso sottoporre l'installazione dei parchi eolici alla Valutazione d'Impatto Ambientale con l'obbligatorietà di coinvolgere in tale procedimento il Ministero dei Beni Culturali;
- Per quanto attiene invece alla menzione della sentenza del Consiglio di Stato sez IV n. 4566 del 09/09/2014 questo Servizio precisa che tale sentenza si riferisce ad un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e non ad un provvedimento di VIA, che pone quale sostanziale motivazione a base dell'assoggettamento a VIA un rinvio "automatico" alla VIA di tutte le richieste di installazione di impianti eolici, sull'astratto presupposto della sua eccessiva visibilità; questo Servizio ritiene che le motivazioni su esposte sono tutt'altro che astratte ma tengono conto delle peculiarità dei luoghi ove si intende installare il parco eolico in questione.
- In ordine alle strade a valenza paesaggistica denominate SP46 ed SP74 si fa presente che il parco eolico in questione rientra nel cono visivo di un osservatore dinamico situato su detta viabilità;
- In ordine al richiamare ripetutamente la sentenza n. 563/2014 che annullava il provvedimento n. 35 del

05/07/2013, si fa presente che tale sentenza ha giustamente annullato un atto che mancava di alcun riferimento al merito della valutazione ma che al contrario si basava quasi interamente su lamentate carenze documentali; a riguardo infatti tale sentenza ha fatto presente a questo Servizio che se tali carenze erano presenti lo stesso avrebbe dovuto ricorrere all'istruttoria; il presente procedimento, in accoglimento della suddetta sentenza, prende in considerazione il merito della compatibilità ambientale del progetto in questione e pertanto non si comprende per quale ragione il proponente lamenta il fatto che nel presente procedimento vengono introdotti nuovi elementi di valutazione rispetto al provvedimento n. 35 del 03/07/2013;

Osservazioni relative all'impatto su avifauna.

Anche in relazione agli impatti sull'avifauna la sentenza n. 563/2014 ha cassato la condotta di questo Servizio in quanto attinente ad una presunta assenza di studio sull'impatto del progettato intervento con la flora e fauna esistenti; con il presente procedimento questo Servizio ha valutato nel merito tale impatto basandosi sui dati forniti dallo stesso proponente nello studio d'impatto ambientale; si rimanda quindi alla lettura della soprariportata sezione dedicata.

Osservazione relative agli impatti da incidente e criticità del sistema elettrico si rimanda alla lettura delle sezioni dedicate.

Tutto quanto sopra premesso e considerato ritenuto che, in ragione dei summenzionati impatti ambientali negativi e significativi che gli interventi determinerebbero, la configurazione attuale dell'impianto di cui trattasi, stante il contesto storico culturale, naturale e rurale di pregio, in cui è localizzato presenta notevoli profili per i quali non può essere soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010 recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia

Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Straordinario n.1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

## ESPRIME

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Masseria La Cattiva" da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR) di potenza pari a 18 MW;

- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: GAMESA Energia Italia SpA Roma [geita@pec.it](mailto:geita@pec.it);

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento a:

- Comune di Brindisi; Comune di Mesagne, Autorità di Bacino;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto;
- Soprintendenza per i beni Archeologici;
- ARPA Dap Brindisi
- Regione Puglia - Assetto del Territorio
- Regione Puglia - Tutela Acque
- Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

---